

IL CODICE DI CONDOTTA
di
BI Research Italia S.r.l.

dal 1 giugno 2011 trasformata in
BI RESEARCH ITALIA S.a.s. di BI IT S.r.l.

1.	PREMESSE	3
	<i>Che cosa dispone il D.Lgs. n. 231/2001</i>	4
2.	VALORI	7
3.	PRINCIPI	8
	3.1 PRINCIPI GENERALI	8
	3.2 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
	3.3 PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE	11
	3.4 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI	13
4.	ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO	16
	4.1 ORGANISMO DI VIGILANZA	16
	4.2 LE SANZIONI	16
5.	IL CODICE DI CONDOTTA NELL'AZIENDA	16
	5.1 CONOSCENZA	16
	5.2 REPORTING INTERNO	16
	5.3 CONFLITTO CON IL CODICE	17
	5.4 MODIFICHE AL CODICE	17
6.	GLOSSARIO	18
	6.1 DEFINIZIONI	18

1. PREMESSE

Il presente Codice di condotta (di seguito il “Codice”), ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nelle società (BI Research Italia S.a.s di BI IT S.r.l. - di seguito “BIRIT”) i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001. Esso, mirando a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, si compone di un insieme di principi e regole che BIRIT esige siano rispettate.

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste nel presente Codice costituisce adempimento da parte dei dipendenti delle società BIRIT degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del Codice rappresenta parte sostanziale ed integrante.

Esso è rivolto a: dipendenti, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi (di seguito complessivamente denominati i “*Destinatari del Codice*”) che operando per conto della Società specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio, italiano o esteri, (di seguito complessivamente denominati per semplicità la “*Pubblica Amministrazione*” o “*P.A.*”).

Che cosa dispone il D.Lgs. n. 231/2001

Che cosa prevede il Decreto?

Il Decreto prevede che la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società (c.d. “apicali”);
- b) persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti *sub a*).

La Società non risponde del reato commesso dalle persone sopra indicate, qualora dimostri (...tra l’altro) di aver:

- **adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;**
- **affidato ad un Organismo dell’Ente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli.**

Quali sono le responsabilità per la Società?

Qualora la Società non sia in grado di provare quanto sopra esposto essa incorre nelle seguenti misure sanzionatorie:

- a) **Sanzioni pecuniarie:** da un minimo di Euro 25.823 ad un massimo di Euro 1.549.371
- b) **Sanzioni interdittive** (durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni):
 - Interdizione dall’esercizio dell’attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - Divieto di contrarre con la PA;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- c) **Confisca:** del prezzo o del profitto del reato;
- d) **Pubblicazione** della sentenza di condanna.

Quali sono i rischi per i soggetti che commettono uno dei reati indicati dal Decreto?

Chiunque commetta uno dei reati indicati dal Decreto, sarà personalmente e penalmente responsabile per la condotta illecita che ha posto in essere.

Quali sono i reati che fanno scattare la responsabilità della Società?

- | | |
|---|-------------------|
| ■ Reati contro la Pubblica Amministrazione | Art. 25 |
| ■ Reati contro il Patrimonio della Pubblica Amministrazione | Art. 24 |
| ■ Delitti informatici e trattamento illecito di dati | Art. 24 bis |
| ■ Reati contro la fede pubblica | Art. 25 bis |
| ■ Reati Societari | Art. 25 ter |
| ■ Reati con finalità di terrorismo | Art. 25 quater |
| ■ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | Art. 25 quater1 |
| ■ Reati contro la personalità individuale | Art. 25 quinquies |
| ■ Abusi di mercato | Art. 25 sexies |
| ■ Reati transnazionali | (L. n. 146/2006) |
| ■ Lesioni colpose e omicidio colposo (L. 123/2007) | Art. 25 septies |
| ■ Ricettazione, Riciclaggio ed impiego di utilità illecite | Art. 25 octies |

Cos'è un Modello di organizzazione e di gestione?

Un complesso di regole, strumenti e condotte costruito al fine della prevenzione dell'evento reato, funzionale a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo e di gestione ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere dai soggetti apicali o dai loro sottoposti.

Il modello si compone dei seguenti elementi:

- procedure operative e protocolli per regolamentare il processo di formazione e di attuazione delle decisioni dell'Ente;
- Organismo di Vigilanza;
- Sistema disciplinare interno;
- Attività di Formazione specifica;
- Codice di condotta.

Che cos'è un codice di condotta?

I codici di condotta sono documenti ufficiali della Società, che contengono l'insieme dei principi e delle regole cui essa informa la propria attività e quella dei soggetti che operano per suo conto. Tali codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. I codici sono documenti voluti ed approvati dal massimo vertice della Società.

Chi è un Pubblico Ufficiale?

L'art. 357 c.p. definisce il *pubblico ufficiale* colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

E' *pubblica* la *funzione amministrativa* disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

- Sono *norme di diritto pubblico* quelle che sono volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.
- Il *potere autoritativo* è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici.
- Il *potere certificativi* è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

Esempi:

Sono Pubblico Ufficiali:

- Il Medico di guardia
- Il Medico convenzionato con SSN
- I Dipendenti Universitari
- Il Componente commissione Gare d' Appalto ASL
- I Militari della Guardia di Finanza
- I Militari dei Carabinieri o NAS
- Gli agenti della Polizia di Stato
- I Vigili Urbani

Chi è un Incaricato di Pubblico Servizio?

L'art. 358 c.p. definisce la persona incaricata di un pubblico servizio colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”.

- “*a qualunque titolo*” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- per “*Pubblico Servizio*” si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

Esempi:

Sono Incaricati di Pubblico Servizio:

- Medico dipendente del SSN
- Specialista convenzionato, cosiddetto “interno” che svolge attività negli ambulatori del SSN

- Medico di base e pediatra di libera scelta convenzionato
- Medico universitario che presta assistenza in regime di convenzione
- Medico dipendente con rapporto di collaborazione coordinata e continuata con istituti di ricovero e cura (pubblici e privati)
- Medici dipendenti di "Organismi Pubblici" (Enti finanziati in misura superiore al 50% da denaro pubblico)

Che cos'è l'Organismo di
Vigilanza?

È un organismo interno della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è stato affidato il compito di vigilare sull'efficacia del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi e di curarne il loro aggiornamento.

Che cos'è il Sistema
disciplinare?

Il Sistema disciplinare è previsto dall'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, ed ha lo scopo di rendere precettive tutte le misure indicate nel Modello, sanzionando il mancato rispetto delle stesse.

2. I VALORI

BIRIT intende assicurarsi che, dai propri dipendenti, dai soggetti posti in posizione apicale nonché da tutti coloro che agiscono per conto della Società, non siano commesse fattispecie di reato che possano, non solo screditare l'immagine della Società stessa, ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il D. Lgs. n. 231/2001 prevede nel caso in cui tali reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse di BIRIT.

A tal fine, BIRIT ha inteso adottare il presente Codice di condotta, volto ad introdurre un sistema di principi e regole che dovranno ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alle società BIRIT o che agiscono per conto di esse, in particolare nei rapporti con la PA sia in Italia che all'estero.

Il Codice costituisce un concreto passo in avanti per la continuazione di un processo di moralizzazione della logica del profitto verso cui BIRIT intende autenticamente indirizzarsi.

Infatti, la crescente necessità di correttezza negli affari che sta caratterizzando l'attuale momento storico e di cui il Decreto costituisce un chiaro esempio, impone anche a BIRIT di inviare un chiaro messaggio in tal senso a tutti i soggetti che lo compongono ed a tutti quelli con i quali questi vengano in contatto in occasione della loro attività lavorativa.

E' in virtù di tale proponimento che BIRIT oggi intende riaffermare con grande forza che la **correttezza** e la **liceità** nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno sempre un **valore** imprescindibile di BIRIT, imponendogli, da oggi in poi, di contrastare in ogni modo possibile qualsiasi pur minimo atteggiamento non in linea con i valori dell'azienda che pretenda di insinuarsi come prassi o cattiva abitudine tra le maglie di quest'organizzazione aziendale.

3. PRINCIPI

3.1 PRINCIPI GENERALI

PRINCIPIO 1: BIRIT gestisce ed organizza la propria attività in conformità ai principi contenuti nel presente Codice e si impegna a non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non condividerne il contenuto e lo spirito.

PRINCIPIO 2: BIRIT ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera.

1 Gli Organi sociali ed i dipendenti delle società che lo compongono si impegnano al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui BIRIT opera;

1.1 In particolare, gli organi sociali ed i dipendenti delle società sono tenuti ad osservare e a far osservare con scrupolo le leggi e i regolamenti vigenti che sottostanno alle fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001, anche con riferimento a quelle fattispecie di reato (*Abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato, pratiche di mutilazione dei genitali femminili, reati transnazionali*) che, ad oggi, non risultano avere impatti sul business della Società.

2 Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, i collaboratori, gli agenti, i procuratori ed i terzi che agiscono per conto della Società in particolare con la Pubblica Amministrazione italiana ed estera.

PRINCIPIO 3: BIRIT adegua la propria attività alle disposizioni deontologiche cui lo stesso ha formalmente aderito.

1. Nello svolgimento dei rispettivi compiti gli Organi sociali ed i dipendenti delle società BIRIT si impegnano al rispetto delle disposizioni deontologiche cui hanno formalmente aderito;

2. Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, i collaboratori, gli agenti, i procuratori ed i terzi che agiscono per conto della Società in particolare con la Pubblica Amministrazione italiana ed estera.

PRINCIPIO 4: Gli Organi sociali e tutti i dipendenti delle società BIRIT sono tenuti al rispetto delle procedure operative aziendali da intendersi quali precise disposizioni del “datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2104 c.c..

3.2 PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PRINCIPIO 5: BIRIT, i suoi Organi, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, gli agenti, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto della Società medesima nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dell'*imparzialità* e del *buon andamento* cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.

PRINCIPIO 6: BIRIT condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, da cui possa conseguirne per la Società un interesse o vantaggio.

1. Si considerano atti di corruzione i suddetti comportamenti sia se tenuti direttamente dal personale della Società, sia se realizzati per il tramite di persone che agiscono per conto della Società stessa: consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi;
2. E' proibito promettere e/o offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A, italiana o estera;
3. E' proibito promettere e/od offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per indurre Pubblici ufficiali/Incaricati di pubblico servizio, italiani o esteri, ad utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla P.A. italiana o estera;
4. Non è consentito offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, o loro parenti, direttamente o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi o costumi legittimi;

PRINCIPIO 7: Le persone incaricate di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la P.A. italiana e/o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che trattano e che prendono decisioni per conto della P.A. italiana o straniera.

1. Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, italiani o esteri, non

possono essere intrapresi – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni:

- proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale;
- offrire in alcun modo omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono.

Esempio

L'addetto ai rapporti con la P.A., in accordo con il responsabile delle risorse umane, al fine di ottenere una fornitura da un ente pubblico che gli consentirebbe di raggiungere il budget previsto come obiettivo dell'anno, promette al Pubblico Ufficiale incaricato del procedimento di aggiudicazione, di assumere presso la propria società il figlio.

PRINCIPIO 8: E' proibito intrattenere rapporti di lavoro con impiegati della P.A. o assumere ex impiegati della P.A., italiana o estera, o loro parenti, che partecipino o abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari o avallato richieste effettuate da una delle società BIRIT alla P.A. italiana o straniera.

PRINCIPIO 9: E' proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo.

Esempio

Una società riceve un contributo dalla Regione competente per organizzare dei corsi di aggiornamento professionale che di fatto vengono utilizzati per l'organizzazione di un evento diverso.

PRINCIPIO 10: BIRIT condanna qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

Esempio

L'ufficio addetto a monitorare ed a richiedere gli aiuti della Comunità europea, decide di richiedere un finanziamento agevolato riconosciuto unicamente alle società con un certo fatturato minimo ed, a tal fine predispone, in accordo con la funzione amministrazione e finanza, documentazione attestante un fatturato annuo superiore all'effettivo mediante l'utilizzo di una serie di fatture per operazioni inesistenti

PRINCIPIO 11: BIRIT non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, da soggetti terzi quando si possa, anche solo astrattamente, configurare un conflitto d'interesse.

I soggetti terzi che operano per conto delle società del BIRIT, hanno l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

PRINCIPIO 12: BIRIT può instaurare ogni sorta di rapporto, anche di consulenza, con il mondo scientifico e con i suoi esponenti, italiani e stranieri, purché sia sempre garantita la congruità, l'adeguatezza, l'inerenza e la documentazione del rapporto.

BIRIT intrattiene rapporti di collaborazione con le Società scientifiche e , unicamente se finalizzati a scopi di ricerca o ispirati allo sviluppo della conoscenza scientifica ed al miglioramento di quella professionale e, in ogni caso, con enti di provata affidabilità e di levatura nazionale affinché sia ben nota e documentata la missione.

3.3 PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE

PRINCIPIO 13: Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.

1. Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima;
2. Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla società BIRIT, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.

PRINCIPIO 14: I dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto di BIRIT, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.

PRINCIPIO 15: La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

La Direzione Risorse Umane, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

PRINCIPIO 16 BIRIT si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei dirigenti e dei dipendenti o collaboratori che operano per BIRIT, siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

Eventuali situazioni di difficoltà o di conflitto con il suddetto principio dovranno essere da chiunque segnalate tempestivamente all'Organismo di Vigilanza affinché provveda a porre in essere le eventuali azioni correttive.

Non possono essere assegnati obiettivi il cui raggiungimento non dipenda esclusivamente dall'operato del soggetto a cui l'obiettivo è stato assegnato.

PRINCIPIO 17 Ciascun soggetto è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

PRINCIPIO 18 Nell'ambito della normativa vigente, BIRIT si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, la Società provvede ad introdurre misure idonee a garantire che, anche nei rapporti con consulenti, fornitori, partner commerciali e terzi, le proprie risorse finanziarie non vengano utilizzate per le citate finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

PRINCIPIO 19 Nell'ambito della normativa vigente, BIRIT si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la personalità individuale.

PRINCIPIO 20 Nell'ambito della normativa vigente, BIRIT si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei propri lavoratori.

In particolare la Società si impegna affinché:

- il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia considerato una priorità;
- i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall'evoluzione della miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
- i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive ed individuali;
- l'informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta;

- sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;
- l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui la Società opera.

Al perseguimento delle finalità sopra esposte, la Società destina risorse organizzative, strumentali ed economiche con l'obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente ed il continuo miglioramento della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione.

I Destinatari, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti al rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice e delle procedure aziendali ed ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela della sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

PRINCIPIO 21: La Società condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, finalizzato a procurare alla Società un ingiusto profitto a danno dello Stato.

La Società condanna ogni possibile comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione dei c.d. crimini informatici; a tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

PRINCIPIO 22 Nell'ambito della normativa vigente, BIRIT si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti con finalità di ricettazione, riciclaggio ed impiego di utilità illecite.

3.4 PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI

PRINCIPIO 23 BIRIT condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere volto ad ausiliare, incoraggiare, facilitare ed indurre gli Amministratori della Società a violare uno o più dei principi di seguito indicati.

PRINCIPIO 24 BIRIT condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e/o la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per

legge dirette ai soci, al pubblico e alla società che effettua la revisione contabile.

Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni in essi contenuti;

PRINCIPIO 25 **BIRIT esige che gli Amministratori, i Responsabili di funzione ed i dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale, degli altri organi sociali e della società di revisione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali di controllo.**

PRINCIPIO 26 **E' vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte degli Amministratori di BIRIT volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.**

Esempio

Gli Amministratori della società acquistano azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili formalmente risultanti dall'ultimo bilancio approvato ma, in realtà, inesistenti per essere tale bilancio falso.

Esempio

Gli Amministratori della società operano una fraudolenta supervalutazione dei beni e dei crediti trasferiti.

PRINCIPIO 27 **Gli Amministratori di BIRIT non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare, anche potenzialmente, un danno ai creditori.**

Esempio

Gli Amministratori deliberano un atto di fusione con una società la cui situazione economico/finanziaria sia gravemente deficitaria e tale da recare grave pregiudizio ai creditori.

PRINCIPIO 28 **E' vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'Assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente.**

Esempio

L'amministratore della società impedisce al creditore pignoratizio, che ne abbia diritto, l'esercizio del diritto di voto all'assemblea di approvazione del bilancio, omettendo le dovute comunicazioni che consentono la sua partecipazione.

PRINCIPIO 29 **E' vietato diffondere notizie false sia all'interno che all'esterno di BIRIT, concernenti BIRIT stesso, i suoi dipendenti e i collaboratori ed i terzi che per essa operano.**

Esempio

Gli Amministratori di BIRIT diffondono notizie false (es. conclusione di un importante contratto) al fine di ottenere una sopravvalutazione del prezzo di cessione dell'azienda.

PRINCIPIO 30 I Destinatari del presente Codice, in occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

E' vietato ostacolare in qualunque modo le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con BIRIT per via delle loro funzioni istituzionali.

Esempio

Il Direttore generale della società omette di fornire alla CONSOB le notizie ed i chiarimenti richiesti, al fine di ostacolare l'esercizio del controllo della stessa, su tutte le informazioni destinate al pubblico.

PRINCIPIO 31 I soggetti apicali che intrattengono rapporti con controparti estere, hanno l'onere di monitorare e porre in essere tutte le misure organizzative e di controllo ragionevolmente idonee a prevenire lo svolgimento di attività che potenzialmente possano configurare ipotesi ricollegabili ai c.d. reati transnazionali (reati di associazione, reati concernenti il riciclaggio, reati concernenti il traffico di migranti, reati di intralcio alla giustizia). A carico dei suddetti soggetti è altresì l'onere di segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti e situazioni dubbie o sospette rilevanti ai fini dei reati suddetti.

PRINCIPIO 32: La Società condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; a tal fine la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

4. ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO

4.1 ORGANISMO DI VIGILANZA

PRINCIPIO 33 L'Organismo di Vigilanza è deputato al controllo circa il funzionamento del Modello di organizzazione e gestione ed al suo mantenimento mediante aggiornamento periodico.

4.2 LE SANZIONI

PRINCIPIO 34 L'inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale adottato ai sensi del Decreto in base alle specifiche modalità ivi previste.

5. IL CODICE DI CONDOTTA NELL'AZIENDA

5.1 CONOSCENZA

PRINCIPIO 35 Il presente Codice è portato a conoscenza degli Organi sociali, dei dipendenti della Società, dei consulenti e collaboratori, degli agenti, dei procuratori e di qualsiasi altro soggetto terzo che possa agire per conto di BIRIT specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprenderne i contenuti ed a rispettarne i precetti.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Vigilanza (cfr. capitolo 4).

5.2 REPORTING INTERNO

PRINCIPIO 36 Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice e/o alle procedure operative che compongono il Modello o di altri comportamenti o eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a segnalarle prontamente all'Organismo di Vigilanza (cfr. capitolo 4).

5.3 CONFLITTO CON IL CODICE

PRINCIPIO 37 Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice di condotta dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

Il presente Codice di condotta, ha lo scopo di introdurre nella Società esclusivamente i principi e le regole di condotta relativi a quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2001 e, pertanto, non intende sostituire quanto disposto in codici etici aziendali o di categoria cui BIRIT ha eventualmente aderito.

5.4 MODIFICHE AL CODICE

PRINCIPIO 38 Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

6. GLOSSARIO

6.1 DEFINIZIONI

“Il Decreto”:

il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

“Il Modello di organizzazione e di gestione” (di seguito il “Modello”)

L'insieme delle procedure e degli strumenti che la Società ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

“Il Codice”:

il presente Codice di comportamento;

“P.A.”:

la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio, italiani ed esteri, intesi nell'accezione più ampia;

“Pubblico ufficiale”:

il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà della PA per mezzo di poteri autoritativi o certificativi;

“Incaricato di pubblico servizio”:

coloro i quali, a qualunque titolo, svolgono un pubblico servizio, cioè, un'attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma senza l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi;

“Pubblici Ufficiali stranieri”:

ogni soggetto che svolge una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa per conto dello Stato a cui appartiene o che sia ritenuto “pubblico ufficiale” secondo le regole dell'ordinamento a cui appartiene. (ad es.:agenti o dipendenti di uno Stato straniero, soggetti appartenenti ad un'organizzazione internazionale)